



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*SANZIONI
AMM. VE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 1921/2013

SECONDA SEZIONE CIVILE

Cron. 24233

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. STEFANO PETITTI - Presidente -
- Dott. IPPOLISTO PARZIALE - Consigliere -
- Dott. ANTONINO SCALISI - Rel. Consigliere -
- Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -
- Dott. MAURO CRISCUOLO - Consigliere -

Rep.

Ud. 27/05/2016

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1921-2013 proposto da:

COMUNE VITERBO X, elettivamente domiciliato
 in ROMA, VIA VIVANTI 157 157, presso lo studio
 dell'avvocato FABRIZIO PUGGIONI, rappresentato e
 difeso dagli avvocati MICHELE GUERRIERO, ANNA MARIA
 PARADISO;

- ricorrente -

2016

contro

1195

MM ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 191/2012 del TRIBUNALE DI

VITERBO sezione distaccata di CIVITA CASTELLANA,

depositata il 28/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 27/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI;

udito l'Avvocato FIORETTI Enrico, con delega depositata

in udienza dell'Avvocato PARADISO Anna, difensore del

ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso

per l'accoglimento del ricorso (Cass.17208/10).

CASSAZIONE.NET



Svolgimento del processo

MM con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Civita Castellana, proponeva opposizione al verbale di accertamento emesso dalla polizia Municipale di Viterbo per violazione degli artt. 126 bis e 180/8 CdS, deducendo l'illegittimità della sanzione amministrativa elevata a suo carico.

Si costituiva il Comune di Viterbo, eccependo l'incompetenza per territorio del Giudice adito essendo competente il Giudice di Pace di Viterbo. Il Comune deduceva, altresì, la legittimità del proprio operato in quanto il ricorrente aveva totalmente omesso la dichiarazione dei dati prescritti dalla legge.

Il Giudice di Pace di Civita Castellana con sentenza n. 1898 del 2009 accoglieva il ricorso.

Il Tribunale di Viterbo, pronunciandosi su appello proposto dal Comune di Viterbo con contraddittorio integro, con sentenza n. 191 del 2012 confermava la sentenza impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado del giudizio. Secondo il Tribunale, correttamente il giudizio di primo grado era stato incardinato davanti al Giudice di Pace di Civita Castellana, dato che non essendo stata effettuata specifica ed immediata contestazione dell'infrazione a carico del proprietario, nel luogo di accertamento della violazione principale, l'omessa segnalazione era in astratto imputabile al proprietario nel luogo in cui lo stesso risiedeva. E, il Comune di residenza del **M** era appunto Civita Castellana. Il tempestivo pagamento della sanzione a cura del proprietario destinatario della contestazione lasciava desumere che fosse lo stesso proprietario alla guida del veicolo senza che all'esito potesse essere erogata ulteriore sanzione per l'omessa comunicazione dei dati inerenti al conducente del mezzo. In questo caso, secondo il Tribunale pretendere tale ulteriore adempimento sarebbe stato un'inutile ed ingiusta superfetazione.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di Viterbo per un motivo. **MM**

in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale

Motivi della decisione

1.= Con l'unico motivo di ricorso il Comune di Viterbo denuncia l'illegittimità delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Viterbo. Sostiene il ricorrente:

a) che nel caso in esame competente per territorio a conoscere dell'opposizione era il Giudice di Pace di Viterbo sia perché l'infrazione si era verificata in Viterbo e sia perché la violazione di cui all'art. 126 bis del CdS doveva ritenersi consumata nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione che è stata omessa e dunque nel luogo in cui ha sede l'Organo di polizia procedente che, nel caso in esame coincideva con il Comune di Viterbo. Pertanto, avrebbe errato il Tribunale di Viterbo, ritenendo che competente a conoscere dell'opposizione di cui si dice fosse il Giudice di pace di Civita Castellana.

b) che nel caso in esame l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A. non poteva essere eliminato dal tempestivo pagamento della sanzione principale perché tale obbligo sarebbe autonomo rispetto alla sanzione presupposta. Per altro, l'assunto del Tribunale secondo il quale il tempestivo pagamento della sanzione principale lascerebbe presumere che lo stesso proprietario fosse alla guida del veicolo sarebbe ipotetico e non radicato in alcuna norma e/o interpretazione giurisprudenziale e, comunque, sarebbe inadeguato a superare l'obbligo di cui si dice.

1.1.= Il motivo è fondato sotto entrambi i profili.

a) Va qui osservato che come questa Corte ha ripetutamente evidenziato, l'art. 126-bis C.d.S. sanziona, in parte qua, il comportamento del proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non ottempera, entro il termine ivi previsto, alla comunicazione all'organo di polizia procedente dell'identità del conducente dell'autoveicolo al momento della pregressa violazione, sicché l'infrazione si consuma nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione che è stata omessa, vale a dire nel luogo in cui ha sede il detto organo di polizia procedente.

Pertanto, nel caso in esame, posto che l'organo di polizia procedente aveva sede in Viterbo, competente territorialmente a conoscere l'opposizione, oggetto del presente giudizio, sarebbe stato il Giudice di Pace di Viterbo.

1.2.=Tuttavia, posto che gli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. nella nuova formulazione non prevedono tra le ipotesi di remissione degli atti al primo giudice, che sarebbe stato competente, il caso in cui il Giudice di appello abbia riscontrato l'incompetenza del primo giudice (e non esistendo una regola omologa a quella, dettata per le sentenze del conciliatore,



dall'art. 353 cod.proc.civ. comma 4, abrogato dalla legge n. 353 del 1990, art. 89, comma 1, secondo la quale il Pretore doveva rimettere la causa al conciliatore ove, in riforma della sentenza di questi, ne dichiarasse la competenza), il Tribunale adito previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria di competenza, deve decidere sul merito quale giudice d'appello, e non rimettere la causa dinanzi al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado.

Pertanto, correttamente, il Tribunale di Viterbo, accertato che il Comune di Viterbo con l'atto di appello aveva chiesto la riforma della sentenza per motivo di merito, nonostante avesse ritenuto competente il Giudice di Pace di Civita Castellana e non, invece, il Giudice di Pace di Viterbo, comunque e correttamente avrebbe dovuto trattenere (così come ha fatto anche se per altro motivo) la causa presso di sé giudicando quale Giudice di appello.

Per l'altro, ed è giusto il caso di evidenziarlo, nel caso specifico il Tribunale di Viterbo sarebbe stato Giudice di appello sia che la causa provenisse (come è avvenuto) dal Giudice di pace di Civita Castellana, sia che provenisse (come avrebbe dovuto essere) dal Giudice di Pace Viterbo, sicché, la diversa competenza del Giudice di Pace, nel caso specifico, potrebbe essere tradotta in una semplice distribuzione dei carichi giudiziari. Con la conseguenza che risulta irrilevante la mancata dichiarazione dell'incompetenza ai fini del radicamento della competenza del Tribunale quale Giudice di appello.

b) Avuto riguardo al secondo profilo del motivo, occorre premettere che, come affermato da questa Corte (Cass. n. 13488 del 23/06/2005) che si condivide e si conferma, in tema di violazioni al codice della strada, con l'ipotesi di illecito amministrativo previsto dall'articolo 180, comma 8, del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 non risultano sanzionate specifiche condotte previste dal detto codice, bensì l'omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità amministrativa al fine di consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti per l'espletamento dei servizi di polizia stradale. Sicché l'obbligo della comunicazione dei dati del conducente (da parte del proprietario del veicolo) nelle ipotesi di violazione del Codice della Strada, costituisce un distinto obbligo (sanzionato a sua volta autonomamente) che nasce dalla richiesta avanzata dalla Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la

decurtazione dei punti patente. Con l'ulteriore precisazione che essendo, l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A., autonomo e destinato ad assolvere una sua funzione propria, non può essere sospeso o eliminato né dall'eventuale ricorso avverso la violazione principale né dall'eventuale pagamento della multa correlata alla violazione del CdS presupposta.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata anche, per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione al Tribunale di Viterbo in persona di altro Magistrato.

Per Questi Motivi

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Viterbo in persona di altro magistrato anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile il 27 maggio 2016.

Il Consigliere relatore

Antonio Polini

Il Presidente

Luigi Ferraro

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma

29 NOV. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA